

Relazione l'assessore Elena Ceolin.

Vista la Legge Regionale n. 17/2022, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dall'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamato l'art. 3, punto b) della LR 17/2022 con il quale viene istituito il fabbricato strumentale all'attività economica, ovvero il fabbricato di cui al punto a) del medesimo articolo, utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

Richiamata la L.R. n. 9/2024 con la quale vengono apportate delle modifiche alla L.R. 17/2022 e in particolare:

- 1. Viene istituito il primo fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata,*
- 2. Vengono definiti quali sono i fabbricati strumentali all'attività economica,*
- 3. Sono stabiliti gli obblighi di pubblicazione;*
- 4. Viene stabilita l'esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria;*
- 5. Viene stabilita qual è l'aliquota per le pertinenze di abitazione principale in categoria A/1, A/8 e A/9)*
- 6. Viene data l'interpretazione autentica per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali (ENC).*

Considerato che la richiamata legge ha disposto, tra l'altro, la definizione di abitazione principale e dei fabbricati assimilati all'abitazione principale, come segue (art. 4 L.R. 17/2022):

1. Abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Fabbricati assimilati all'abitazione principale:

- 1) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 3) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 4) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 5) *Gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale*

o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Ricordato che l'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2022, così come modificato dalla L.R. n. 9/2024 prevede che:

- 1) Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
- 2) *Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 punto 1 lettera b bis) della legge regionale 17/2022, escluse le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,70 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento prevedendo specifici obblighi comunicativi a pena di decadenza dal beneficio*
- 3) Per i fabbricati ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022 e ulteriori rispetto a quelli del punto 2) di cui sopra, escluse le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 4) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
- 5) Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 6) Per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 7) *Per i fabbricati strumentali all'attività economica, considerati tali quelli che sono utilizzati esclusivamente dal soggetto passivo unicamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento prevedendo specifici obblighi dichiarativi a pena di decadenza dal beneficio;*
- 8) Per gli immobili detenuti e/o affittati di categoria C/1 (negozi) presenti all'interno del ring (per la perimetrazione si rimanda alla tabella allegata), compresi quelli che si affacciano sul lato

destro rispetto al senso di marcia, purchè i proprietari provvedano a diminuire il canone di locazione di almeno il 10% rispetto al contratto in essere o all'ultimo applicato si applica l'aliquota del 5,60 per mille potrà essere applicata solo dopo la stipula del nuovo contratto;

- 9) Per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 8 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento

Ricordato che ai sensi dell'art 8 della legge regionale 17/2022, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Dato atto che l'art. 15 della Legge Regionale 17/2022 attribuisce ai comuni la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Considerato che l'Amministrazione, ai fini di supportare le attività commerciali del centro, ritiene di adottare l'aliquota del 5,6 per mille agli immobili detenuti e/o affittati di categoria C/1 (negozi) presenti all'interno del ring (per la perimetrazione si rimanda alla tabella allegata), compresi quelli che si affacciano sul dato destro rispetto al senso di marcia, purchè i proprietari provvedano a diminuire il canone di locazione di almeno il 10% rispetto al contratto in corso o all'ultimo applicato. L'aliquota del 5,60 per mille potrà essere applicata solo dopo la stipula del nuovo contratto;

Considerato inoltre che l'Amministrazione, al fine di dare un concreto aiuto al difficile mercato delle locazioni degli affitti per gli studenti, ha deciso di deliberare l'aliquota del 4,6 per mille a coloro che stipuleranno contratti di affitto a studenti seguendo gli schemi contrattuali allegati alla Legge 431/1998.

Considerato infine che l'amministrazione ha deciso di adottare l'analoga aliquota del 4,6 per mille e per le medesime motivazioni, a coloro che, secondo gli schemi di contratto transitorio previsto dalla Legge 431/1998, mettono a disposizione locali a favore di lavoratori temporanei (p.e. infermieri, medici, insegnanti, forze dell'ordine, ecc);

Ritenuto di definire a legislazione vigente, le seguenti aliquote e detrazioni necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2025;

ALIQUOTE:

- 8,85 (otto/ottantacinque) per mille: aliquota ordinaria.
- 5,05 (cinque/zerocinque) per mille: aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie (A/1, A/8 e A/9) e per le pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 5,85 (cinque/ottantacinque) per mille: aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché

la dimora abituale. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- 5,05 (cinque/zerocinque) per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, è il genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 5,05 (cinque/zerocinque) per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatè. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 5,05 (cinque/zerocinque) per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 4,60 (quattro/sessanta) per mille: aliquota per unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che sono state messe a disposizione, dal proprietario (soggetto privato) a titolo di comodato gratuito, a persone con disabilità intellettiva e/o fisica, seguite dai servizi sociali, sanitari o socio-sanitari, ai fini di rendere le stesse;
- 4,00 (quattro/zerozero) per mille: aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 7,00 (sette/zerozero) per mille: aliquota per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 punto 1 lettera b bis) della legge regionale 17/2022, escluse le relative pertinenze;
- 5,60 (cinque/sessanta) per mille: aliquota per gli immobili detenuti e/o affittati di categoria C/1 (negozi) presenti all'interno del ring (per la perimetrazione si rimanda alla tabella allegata), compresi quelli che si affacciano sul lato destro rispetto al senso di marcia, purchè i proprietari provvedano a diminuire il canone di locazione di almeno il 10% rispetto al contratto in corso o all'ultimo applicato L'aliquota del 5,60 per mille potrà essere applicata solo dopo la stipula del

nuovo contratto;

- 4,60 (quattro/sessanta) per mille: aliquota per unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo per coloro che stipuleranno contratti di affitto a studenti seguendo gli schemi contrattuali allegati alla Legge 431/1998, un tanto in virtù del protocollo di intesa già sotto scritto con il Consorzio universitario e le principali associazioni rappresentative della proprietà degli inquilini per incentivare la disponibilità di spazi a favore degli studenti;
- 4,60 (quattro/sessanta) per mille: aliquota per unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo per coloro che stipuleranno contratti di affitto transitori seguendo gli schemi contrattuali allegati alla Legge 431/1998 a favore di lavoratori temporanei (p.e. infermieri, medici, insegnanti, forze dell'ordine, ecc);
- 1,00 (uno/zerozero) per mille: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
- 7,60 (sette/sessanta) per mille: aliquota per le aree fabbricabili e terreni agricoli.
- 8,60 (otto/sessanta) per mille: aliquota per i fabbricati strumentali all'attività economica *considerati tali quelli che sono utilizzati esclusivamente dal soggetto passivo unicamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.*

DETRAZIONI:

- € 200,00 (euro duecento/zerozero) per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti

DELIBERA

1) di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2025, le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) - e la relativa detrazione, nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
1. Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	5,05 per mille	200 EURO
2. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, è il genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	5,05 per mille	200 EURO
3. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	5,05 per mille	200 EURO
4. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	5,05 per mille	200 euro

<p>Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>		
<p>5. Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	<p>4,00 per mille</p>	<p>200 EURO</p>
<p>6. Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti fino al primo grado. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, che occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	<p>5,85 per mille</p>	
<p>7. Unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che sono state messe a disposizione, dal proprietario (soggetto privato) a titolo di comodato gratuito, a persone con disabilità intellettiva e/o fisica, seguite dai servizi sociali, sanitari o socio-sanitari, ai fini di rendere le stesse autonome e indipendenti.</p>	<p>4,60 per mille</p>	
<p>8. <i>per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 punto 1 lettera b bis) della legge regionale 17/2022, escluse le relative</i></p>	<p>7,00 per mille</p>	

<i>pertinenze;</i>		
9. Unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che sono state locate a studenti seguendo gli schemi contrattuali allegati alla legge 431/1998	4,60 per mille	
10. Unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che sono state locate a lavoratori che temporaneamente risiedono o domiciliario nel Comune;	4,60 per mille	
11. agli immobili detenuti e/o affittati di categoria C/1 (negozi) presenti all'interno del ring (per la perimetrazione si rimanda alla tabella allegata), compresi quelli che si affacciano sul lato destro rispetto al senso di marcia purchè i proprietari provvedano a diminuire il canone di locazione di almeno il 10% rispetto al contratto in corso o all'ultimo applicato. L'aliquota del 5,60 per mille potrà essere applicata solo dopo la stipula del nuovo contratto;	5,6 per mille	
12. Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	
13. Aree fabbricabili e terreni agricoli	7,60 per mille	
14. Per i fabbricati strumentali all'attività economica <i>considerati tali quelli che sono utilizzati esclusivamente dal soggetto passivo unicamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.</i>	8,60 per mille	
15. Per i fabbricati non compresi nei precedenti punti.	8,85 permille	

2) Di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- 3) Di precisare inoltre che i proprietari degli immobili che siano nelle condizioni di poter applicare le aliquote di cui ai punti 6), 7), 8), 9) e 13) della tabella sopra riportata, dovranno presentare apposita dichiarazione ILIA all'Ufficio Tributi;
- 4) Di dare atto che la base imponibile dell'imposta locale immobiliare autonoma è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e della Legge 27/12/ 2013, n. 147;
- 5) Di dare atto che l'art. 11 della legge regionale n. 17/2022 prevede i casi in cui non si applica l'ILIA ex lege;
- 6) Di prendere atto che per le fattispecie elencate all'art. 8 della legge regionale n. 174/2022, elencate nelle premesse, la base imponibile è ridotta del 50%;
- 7) Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 17/2022, per gli immobili a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;
- 8) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 17/2022, dal 1° gennaio 2024;
- 9) Di provvedere ad inviare copia conforme del presente atto al portale che sarà attivato dalla Regione.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Il presente atto è firmato digitalmente e conservato in apposito archivio informatico.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE BIASIO FRANCESCA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 09/12/2024 10:49:40